



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

La Presidente f.f.
Avv. Maria Masi

Roma, 18 marzo 2020

Ill.mi Signori Avvocati

- **PRESIDENTI DEI CONSIGLI DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI**
- **PRESIDENTI DELLE UNIONI REGIONALI FORENSI**

L O R O S E D I

via e-mail

OGGETTO: SCHEDA DI ANALISI DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020 N. 18.

Cara Presidente, Caro Presidente,

si fa pervenire scheda di analisi del Decreto Legge n. 18/2020, predisposta dall'Ufficio studi del Consiglio Nazionale Forense, disponibile al seguente link:

<https://www.consiglionazionaleforense.it/documents/20182/677549/Scheda+di+analisi+su+Decreto+legge+17+marzo+2020+n.+18.pdf/e11bd043-26fe-4eff-9ca3-619d885e7308>

L'Ufficio studi ha aggiornato, altresì, alla luce del decreto la scheda relativa allo svolgimento delle attività degli Organismi di mediazione forense trasmessavi nella giornata di ieri e disponibile sul sito del Consiglio.

Cordiali saluti

LA PRESIDENTE F.F.
Avv. Maria Masi

DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18

"Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"

Scheda di analisi

Roma, il 18 marzo 2020

SOMMARIO

1. MISURE URGENTI IN MATERIA DI GIUSTIZIA	2
1.1. MISURE URGENTI IN MATERIA DI GIUSTIZIA CIVILE E PENALE; AMBITO DI APPLICAZIONE	2
1.2. IL RINVIO D'UFFICIO DELLE UDIENZE E LA SOSPENSIONE DEI TERMINI	2
1.3. LE MISURE ORGANIZZATIVE VOLTE A CONTRASTARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA E CONTENERNE GLI EFFETTI NEGATIVI SULLO SVOLGIMENTO DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA.....	4
1.4. MISURE SPECIFICHE IN MATERIA PENALE.....	6
1.5. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA MEDIAZIONE, ALLA NEGOZIAZIONE ASSISTITA E ALLE ALTRE ADR OBBLIGATORIE	8
1.6. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO.	9
1.7. RINVIO DELLE ELEZIONI DEL CONSIGLIO GIUDIZIARIO E DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA CORTE DI CASSAZIONE.	9
1.8. I COLLEGAMENTI UTILIZZABILI PER LO SVOLGIMENTO DA REMOTO DELLE UDIENZE CIVILI E DELLE UDIENZE PENALI,	9
1.9. MISURE URGENTI IN MATERIA DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA.....	10
1.10. MISURE URGENTI IN MATERIA DI GIUSTIZIA CONTABILE	12
2. SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI ORGANI COLLEGIALI, MISURE IN MATERIA DI SOSPENSIONE DEI TERMINI AMMINISTRATIVI E LAVORO AGILE	14
2.1. SVOLGIMENTO IN VIA TELEMATICA DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE E DEI CONSIGLI DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI,	14
2.2. SOSPENSIONE DEI TERMINI NEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI ED EFFETTI DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI IN SCADENZA	14
2.3. MISURE STRAORDINARIE IN MATERIA DI LAVORO AGILE E DI ESENZIONE DAL SERVIZIO E DI PROCEDURE CONCORSUALI (ART. 87).....	16
3. MISURE IN TEMA DETENZIONE DOMICILIARE E LICENZE PREMIO STRAORDINARIE	18
3.1. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DETENZIONE DOMICILIARE (ART. 123)	18
3.2. LICENZE PREMIO STRAORDINARIE PER I DETENUTI IN REGIME DI SEMILIBERTÀ (ART. 124).....	21
4. MISURE FISCALI E TRIBUTARIE	21
4.1. SOSPENSIONE TERMINI DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI E DEI VERSAMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI (ART. 62)	21
4.2. SOSPENSIONE DEI TERMINI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ DEGLI UFFICI DEGLI ENTI IMPOSITORI (ART. 67).....	23
4.3. SOSPENSIONE DEI TERMINI DI VERSAMENTO DEI CARICHI AFFIDATI ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE (ART. 68).....	24
5. MISURE IN MATERIA DI LICENZIAMENTO	25
5.1 SOSPENSIONE DELLE PROCEDURE DI IMPUGNAZIONE DEI LICENZIAMENTI (ART. 46).....	25
6. AMMORTIZZATORI SOCIALI	27
6.1. INDENNITÀ PROFESSIONISTI E LAVORATORI CON RAPPORTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA (ART. 27).....	27
6.2. ISTITUZIONE DEL FONDO PER IL REDDITO DI ULTIMA ISTANZA A FAVORE DEI LAVORATORI DANNEGGIATI DAL VIRUS COVID (ART. 44) ...	28
6.3. MISURE DI SOSTEGNO PER I MAGISTRATI ONORARI IN SERVIZIO (ART. 119).....	29
7. MISURE URGENTI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO POSTALE	29
7.1. MODIFICA DELLA PROCEDURA DI CONSEGNA E NOTIFICAZIONE VIA POSTA.....	29

PREMESSA.

Il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 è già in vigore e reca *"Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"*. La presente scheda

reca un'analisi a prima lettura delle misure di più diretto interesse per gli avvocati e per i Consigli dell'ordine forense.

1. MISURE URGENTI IN MATERIA DI GIUSTIZIA.

1.1. MISURE URGENTI IN MATERIA DI GIUSTIZIA CIVILE E PENALE; AMBITO DI APPLICAZIONE

L'art. 83 detta la disciplina applicabile alla giustizia civile e penale nel periodo di contenimento dell'emergenza epidemiologica, di conseguenza abrogando **le previsioni degli artt. 1 e 2 del precedente d.l. n. 11/2020** (c. 22). Viene così protratto il periodo di sospensione delle udienze già disposto dalla precedente fonte. Per tale motivo numerose prescrizioni hanno efficacia retroattiva, così da risultare applicabili fin dal 9 marzo. La norma introduce altresì **nuove disposizioni volte ad ampliare le misure** necessarie al contenimento dell'emergenza epidemiologica (per esempio le disposizioni in materia di ADR) o a chiarire i dubbi interpretativi che la precedente decretazione d'urgenza aveva ingenerato negli operatori.

Le prescrizioni dettate **trovano applicazione**, in quanto compatibili, «**altresì ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie e alla magistratura militare**» (c. 21).

1.2. IL RINVIO D'UFFICIO DELLE UDIENZE E LA SOSPENSIONE DEI TERMINI.

Per tutti i procedimenti civili e penali pendenti è disposto un **rinvio d'ufficio di tutte le udienze fissate dal 9 marzo al 15 aprile 2020** a data successiva rispetto a quest'ultima (c.1).

A seguito dell'adozione degli specifici provvedimenti organizzativi previsti dal comma 6, i capi degli uffici giudiziari potranno altresì disporre rinvii delle udienze a data successiva al 30 giugno (c. 7, lett. g).

Il secondo comma, **nel medesimo intervallo temporale (9 marzo/15 aprile), sospende «il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto» e «in genere tutti i termini procedurali»** relativi ai procedimenti pendenti, e soprattutto – con disposizione che chiarisce i dubbi che aveva ingenerato il d.l. n. 11/2020 – ,

prevede la sospensione dei termini anche per i processi e le azioni di nuova introduzione, atteso l'espresso riferimento «alla proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi» nonché a «le impugnazioni».

La sospensione si applica anche agli atti del giudice, visto il richiamo di tutti «i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione».

Il medesimo secondo comma differisce il decorso dei **termini che abbiano inizio durante il periodo di sospensione alla fine del periodo stesso**. Il decorso dei termini iniziati prima del 9 marzo, in ragione delle previsioni di sospensione, riprenderà a decorrere a partire dal 16 aprile.

Per i **termini** che si computano **a ritroso** (es. artt. 166 e 380 bis c.p.c.; artt. 468, comma 1, 127, comma 2 e 611, comma 1, c.p.p.) e che ricadano «in tutto in parte nel periodo di sospensione», ad essere differita alla fine del periodo è «l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto».

Una sospensione della stessa durata è prevista per i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle **Commissioni tributarie** e del termine di 90 giorni previsto per l'esperimento del procedimento di **reclamo** e **mediazione** previsto dall'articolo 17-bis, comma 2 d.lgs. n. 31 dicembre 1992 n. 546 come condizione di procedibilità per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro.

Nello stesso periodo, per i **procedimenti penali** non decorrono il corso della **prescrizione**, nè i **termini di durata massima della custodia cautelare** (art. 303 c.p.p), delle **misure coercitive** diverse dalla custodia cautelare e di quelle **interdittive** (art. 308 c.p.c.) (c. 4).

La previsione generalizzata del rinvio e della sospensione di termini (c. 1 e 2) subisce **eccezioni** per le controversie e i procedimenti indicati al comma 3. Per lo svolgimento delle attività ad essi relative i capi degli uffici giudiziari possono adottare

le misure organizzative volte al contenimento dell'emergenza epidemiologica contemplate dal comma 7 (cfr. infra par. 3).

La lettera a) in particolare specifica quali siano i procedimenti di competenza del **Tribunale per i minorenni e del giudice civile**, sia contenziosi che di volontaria giurisdizione, non soggetti alle previsioni dei c. 1 e 2. L'indicazione puntuale è completata da un riferimento ai procedimenti «la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti». **La dichiarazione di urgenza**, effettuata **d'ufficio**, è disposta con decreto non impugnabile: i) del capo dell'ufficio giudiziario o da un suo delegato, in calce alla citazione o al ricorso per le cause per le quali non sia già stata celebrata alcuna udienza; ii) del giudice istruttore o del collegio nel caso in cui siano state già celebrate udienze. Ove non sia ravvisabile la figura del giudice istruttore (controversie del lavoro, e, più in generale, tutte quelle di competenza del Tribunale in composizione monocratica), pur nel silenzio della disposizione, si può ragionevolmente ritenere che la dichiarazione d'urgenza debba provenire dal giudice monocratico.

La lettera b) individua i procedimenti di **competenza del giudice penale** ugualmente non soggetti a sospensioni o rinvii. Anche in questo caso alle tre previsioni specifiche (c. 3, lett. b, nn. 1 e 2) si affianca una previsione generale (lett. c) che impone la trattazione dei procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale (n.3) e cioè nei casi, tassativamente previsti, in cui sia necessario procedere al cd. "incidente probatorio". In quest'ultimo caso la **dichiarazione di urgenza** è conseguenza della **richiesta di parte** ed è disposta dal giudice o dal presidente del collegio, con provvedimento motivato e non impugnabile.

1.3. LE MISURE ORGANIZZATIVE VOLTE A CONTRASTARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA E CONTENERNE GLI EFFETTI NEGATIVI SULLO SVOLGIMENTO DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA.

Per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020 i commi 6 e 7 prevedono e disciplinano una serie di **provvedimenti organizzativi di competenza dei Capi degli uffici giudiziari** aventi l'obiettivo di evitare assembramenti e contatti ravvicinati

tra le persone all'interno di ogni spazio degli uffici stessi. Si ricorda che, ai sensi del DPCM 8 marzo 2020, occorre mantenere nei contatti sociali una distanza interpersonale di almeno un metro.

Ai fini dell'adozione di tali misure, i Capi degli uffici giudiziari debbono sentire i Consigli dell'ordine degli avvocati e le autorità sanitarie regionali.

A tal proposito si segnala l'opportunità, dove non già avvenuto, di costituire dei tavoli di lavoro permanenti tra Ordini e Capi degli uffici.

Il ventaglio delle **misure** che possono essere adottate è **ampio e variegato** (comma 7, lett. a/h) e spazia dalla limitazione o la chiusura dell'accesso al pubblico, tranne che per le attività urgenti, anche in deroga alle norme ordinarie (che prevedono 4 ore di apertura nei giorni feriali, cfr. art. 162, l. 1196/1960); la regolamentazione dell'accesso ai servizi anche in via telefonica o telematica (lett. a, b, e c); l'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze (lett. d); la celebrazione a porte chiuse dei processi penali e di quelli civili che prevedano la pubblica udienza (lett. e); lo svolgimento mediante collegamenti da remoto delle udienze civili che richiedono la presenza dei soli avvocati o delle parti, fermi restando il rispetto del contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti (lett. f); il già ricordato rinvio delle udienze civili e penali a data successiva al 30 giugno 2020 (lett. g); lo svolgimento delle udienze civili che prevedano la partecipazione dei soli difensori mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice (lett. h).

È altresì prevista una **clausola generale** volta ad evitare che, per l'effetto dei provvedimenti organizzativi richiamati, possano prodursi preclusioni, decadenze e prescrizioni: nel periodo di efficacia di tali provvedimenti, ove gli stessi precludano la presentazione della domanda giudiziale, è sospesa la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che possono essere esercitati esclusivamente mediante il compimento delle attività precluse (c. 8).

Ai sensi del comma 9, sono sospesi nei **procedimenti penali** il corso della prescrizione e i termini di cui agli artt. 303 (termini di durata massima della custodia cautelare), 308 (misure coercitive diverse dalla custodia cautelare e misure interdittive) 309, comma 9 (riesame delle ordinanze che dispongono misure coercitive), 311, commi 5 e 5bis (termini per la decisione in Cassazione delle impugnazioni relative alle ordinanze recanti misure coercitive), 324, comma 7 (che richiama, a proposito del riesame di provvedimenti di sequestro, le disposizioni di cui all'art. 309, comma 9), nonché i termini di cui agli artt. 24, comma 2 (limiti temporali dell'efficacia del sequestro di beni), e 27, comma 6 (stessi limiti, in caso di appello) del d. lgs. n. 159/2011.

In ogni caso la sospensione opera per il tempo in cui il procedimento è rinviato, e comunque non oltre il 30 giugno 2020.

In base al comma 11, anche **gli atti introduttivi dei giudizi, nei procedimenti civili e di volontaria giurisdizione**, dal 9 marzo fino al 30 giugno 2020, debbono essere depositati esclusivamente mediante modalità telematiche. Ciò vale per gli uffici che hanno la disponibilità del deposito telematico e, quindi, allo stato, non per i giudizi in Cassazione, o di competenza del Giudice di pace.

Gli **obblighi di pagamento del contributo unificato nonché l'anticipazione forfettaria** di cui all'articolo 30 del d.p.r. n. 115/2002 relativi ai medesimi atti sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la **piattaforma tecnologica Pago PA**, messa a disposizione da AgiD, di cui all'articolo 5, comma 2 del codice dell'amministrazione digitale (d.l.g.s. 7 marzo 2005, n. 82).

1.4. MISURE SPECIFICHE IN MATERIA PENALE.

1.4.1. MISURE RELATIVE ALLA PARTECIPAZIONE DEI DETENUTI ALLE UDIENZE PENALI

Il comma 12 stabilisce che, ferme restando le norme generali che consentono al Giudice penale di disporre il **dibattimento a porte chiuse** "quando la pubblicità può nuocere alla pubblica igiene" (art. 472, co. 3, cpp), a partire dal 9 marzo e sino al 30 giugno 2020, **i detenuti, gli internati e i soggetti sottoposti a misure cautelari** partecipano alle udienze, ove possibile, tramite videoconferenze o

collegamenti da remoto individuati e regolati da provvedimento assunto dal Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del ministero della giustizia, con l'applicazione, in quanto compatibili, delle norme generali in materia di dibattimenti a distanza (di cui all'art. 146 bis, commi 3, 4 e 5, D. lgs. 271/1989).

1.4.2. COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI.

Le **comunicazioni e le notificazioni** relative agli avvisi e ai provvedimenti adottati nei procedimenti penali interessati dalle misure emergenziali di cui al Decreto legge in parola e quelle relative ai procedimenti di cui all'art. 10 del Decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, sono effettuate dagli uffici giudiziari, autorizzati a ciò senza necessità di ulteriore verifica o accertamento (c. 15), attraverso il Sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o attraverso sistemi telematici individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.

Le comunicazioni e le notificazioni degli avvisi e dei provvedimenti agli imputati e alle altre parti sono eseguite mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata di sistema del difensore di fiducia, ferme restando le notifiche che per legge si effettuano presso il difensore d'ufficio.

1.4.3. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI COLLOQUI CON LE PERSONE DETENUTE.

Il comma 16 stabilisce che nei penitenziari e negli istituti penali per minorenni, dal 9 marzo al 22 marzo 2020 i **colloqui con familiari ed altri si tengono a distanza**, mediante apparecchiature e collegamenti a disposizione dell'amministrazione penitenziaria, o al telefono. In questa materia, rileva anche la disposizione di cui all'art. 2, comma 1, lett. u), del DPCM 8 marzo 2020.

1.4.4. SOSPENSIONE FACOLTATIVA DEI PERMESSI PREMIO E REGIME DI SEMILIBERTÀ.

Per il periodo tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020, la magistratura di sorveglianza, tenuto conto delle evidenze rappresentate dall'autorità sanitaria, può

sospendere la concessione di permessi premio e del regime di semilibertà (c. 17).

1.4.5. PROROGA SESSIONI CORTE DI ASSISE E CORTE DI ASSISE DI APPELLO.

In base al comma 18, le **sessioni delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello** convocate dal primo presidente della Corte di appello del distretto, in corso al 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del Decreto), sono prorogate fino alla data del 30 giugno 2020.

1.5. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA MEDIAZIONE, ALLA NEGOZIAZIONE ASSISTITA E ALLE ALTRE ADR OBBLIGATORIE

Il comma 20 si occupa espressamente della **mediazione civile e commerciale**, della **negoziatoe** e degli ulteriori procedimenti stragiudiziali di risoluzione della controversia che costituiscano «**condizione di procedibilità della domanda**», o più in generale il cui esperimento incida sull'introduzione o la prosecuzione dell'azione giudiziaria. Oltre ai due procedimenti espressamente considerati dal comma 20, e alla mediazione in materia tributaria richiamata dal comma 2, possono essere menzionati, a titolo di esempio, i tentativi di conciliazione previsti per le controversie agrarie (art. 11 del d.lgs. 150/2011); per quelle in materia di contratti di subfornitura (art. 10, l. 192/1998); per quelle tra utente e organismi di telecomunicazioni (l. 21 luglio 1997, n. 249); per quelle in materia di diritti d'autore (71-quinquies e 194-bis della l. 633/1941).

Per quelli di essi **promossi entro il 9 marzo 2020 risultano sospesi fino al 15 aprile 2020 tutti i termini procedurali** e, di conseguenza, il **termine finale** di svolgimento (si pensi al termine di tre mesi previsto per la mediazione ai sensi dell'art. 6, d.lgs. 28/2010, o per la negoziazione assistita dall' art. 2, c. 2, lett. a) dal d.l. n. 132/214, conv. in l. 162/2014).

Per quanto specificamente attiene alla **mediazione**, alla previsione specifica del comma 20 va aggiunta la considerazione per cui il termine per l'esperimento del procedimento **su invito del giudice** (art. 5, c. 2, d.lgs. n. 28/2010) **risulta sospeso**



in via generale in ragione del disposto del comma 2 della disposizione in commento, trattandosi di termine procedurale.

1.6. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO.

Ai sensi del comma 10, il lasso di tempo intercorrente **tra l'8 marzo e il 30 giugno 2020 non è computabile ai fini della maturazione del diritto all'equa riparazione per irragionevole durata dal processo**, ai sensi dell'art. 2, l. 89/2001.

1.7. RINVIO DELLE ELEZIONI DEL CONSIGLIO GIUDIZIARIO E DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA CORTE DI CASSAZIONE.

In deroga alle norme vigenti, le elezioni 2020 del Consiglio giudiziario e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione si svolgeranno il 4 e il 5 ottobre 2020 (c. 19).

1.8. I COLLEGAMENTI UTILIZZABILI PER LO SVOLGIMENTO DA REMOTO DELLE UDIENZE CIVILI E DELLE UDIENZE PENALI.

Con provvedimento del 10 marzo 2020 il Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia ha individuato i collegamenti utilizzabili per lo svolgimento da remoto delle udienze civili e delle udienze penali in attuazione di quanto era stato previsto dall'art. 2, commi secondo, lett. f), e settimo, del Decreto Legge 8 marzo 2020, n. 11.

Per quanto concerne le udienze civili, il provvedimento richiamato (art. 2) prevede che le udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti possono svolgersi mediante collegamenti da remoto organizzati dal giudice utilizzando i seguenti programmi a disposizione dell'Amministrazione: **Skype for Business; Teams**. I collegamenti, effettuati con i due suddetti programmi su dispositivi dell'ufficio o personali, utilizzano infrastrutture dell'Amministrazione o aree di data center riservate in via esclusiva al Ministero della Giustizia.

Per la celebrazione telematica delle udienze civili, a norma del comma 7, lett. f) dell'art. 83 il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento.

All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà.

Il provvedimento della Direzione generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia (art. 3) prevede, poi, che **le udienze penali** di cui al settimo comma dell'art. 2 del d.l. 11/2020 (udienze a cui partecipano **persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare** durante il periodo di efficacia del Decreto), ora sostituito dall'art. 83, c. 3, si svolgono, ove possibile, utilizzando gli strumenti di videoconferenza già a disposizione degli uffici giudiziari e degli istituti penitenziari ai sensi dell'art. 146-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (il quale contiene disposizioni per la partecipazione al dibattimento a distanza).

In alternativa, possono essere utilizzati i collegamenti da remoto previsti per le udienze civili poco sopra esaminate, laddove non sia necessario garantire la fonia riservata tra la persona detenuta, internata o in stato di custodia cautelare ed il suo difensore e qualora il numero degli imputati, che si trovano, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione in luoghi diversi, consenta la reciproca visibilità.

1.9. MISURE URGENTI IN MATERIA DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

L'articolo 84 del decreto assorbe, con alcune innovazioni, quanto già previsto dall'articolo 3 del decreto-legge n. 11/2020. Tale ultima disposizione viene, conseguentemente, abrogata (**comma 11**).

Il **comma 1** estende **espressamente a tutti** i termini relativi al processo amministrativo, fino al 15 aprile 2020, il regime di **sospensione feriale** previsto dall'articolo 54, commi 2 e 3, del c.p.a., con rinvio d'ufficio delle udienze fissate in tale periodo temporale a data successiva al 15 aprile 2020. Quanto ai **procedimenti cautelari**, si prevede che essi vengano decisi con decreto monocratico ai sensi dell'articolo 56 c.p.a. con fissazione della trattazione collegiale a data immediatamente successiva al 15 aprile 2020. Si segnala che, contrariamente a quanto previsto dall'articolo 3 del d.l. n. 11/2020, non è prevista alcuna richiesta di parte. Il decreto è tuttavia emanato nel rispetto dei termini di cui all'articolo 55, comma 5, del c.p.a., salvo che ricorra il caso di cui all'articolo 56, comma 1, primo periodo,

dello stesso codice. Restano poi efficaci, fino alla trattazione collegiale, i decreti monocratici la cui trattazione collegiale ex art. 55, comma 5 c.p.a. non si è potuta tenere per effetto delle sospensioni.

In deroga a quanto previsto dal comma 1, il **comma 2** prevede che – dal 6 aprile al 15 aprile 2020 – le controversie fissate per la trattazione (sia camerale che pubblica) passino in decisione allo stato degli atti se ne fanno congiuntamente richiesta tutte le parti costituite, entro il termine perentorio di due giorni liberi prima dell'udienza; entro lo stesso termine le parti hanno facoltà di depositare brevi note. Per i **procedimenti cautelari** è invece previsto che – ove sia stato emanato decreto monocratico di accoglimento, totale o parziale, della domanda cautelare - la trattazione collegiale in camera di consiglio venga fissata, se possibile, nelle forme e nei termini di cui all'articolo 56, comma 4, del codice del processo amministrativo, a partire dal 6 aprile 2020, con decisione allo stato degli atti, salvo che una delle parti su cui incide la misura cautelare depositi un'istanza di rinvio entro il termine perentorio di due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione collegiale. In tal caso la trattazione collegiale è rinviata a data immediatamente successiva al 15 aprile 2020.

I **commi 3 e 4** riprendono quanto già disposto dai commi 2 e 3 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 11/2020, con riguardo alle misure organizzative da adottarsi per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie. Il termine per il rinvio delle udienze è spostato a data successiva al 30 giugno 2020 (**cf. comma 4, lett. e**). Ove le misure adottate in attuazione dei commi 3 e 4 determinino la decadenza delle parti da facoltà processuali, **il successivo comma 7 prevede la rimessione in termini**; ove le stesse impediscano l'esercizio di diritti, ciò **costituisce causa di sospensione della prescrizione e della decadenza (comma 8)**.

Per il **periodo successivo al 15 aprile e fino al 30 giugno 2020**, il **comma 5** prevede che – in deroga al c.p.a. – le controversie fissate per la trattazione (sia camerale che pubblica) vengano decise allo stato degli atti, senza discussione orale, ferma restando la possibilità di definizione del giudizio ai sensi dell'articolo 60 del codice del processo amministrativo, omissis ogni relativo avviso. Contrariamente a

quanto già previsto dal comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 11/2020, non è previsto che la parte possa chiedere la discussione orale, mentre le parti hanno facoltà di presentare brevi note sino a due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione; così come di chiedere la rimessione in termini in relazione a quelli che, per effetto della sospensione feriale straordinaria dovuta all'emergenza sanitaria (**comma 1, secondo periodo**), non sia stato possibile osservare. Nel disporre la rimessione in termini, il giudice adotta ogni conseguente provvedimento per l'ulteriore e più sollecito svolgimento del processo. In tal caso, i termini di cui all'articolo 73, comma 1, del codice del processo amministrativo sono abbreviati della metà, limitatamente al rito ordinario.

Il **comma 6** dispone che il giudice deliberi in camera di consiglio, se necessario avvalendosi di collegamenti da remoto. Il luogo da cui si collegano i magistrati e il personale addetto è considerato camera di consiglio a tutti gli effetti di legge.

I **commi 9 e 10** riprendono quanto previsto dai commi 9 e 10 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 11/2020, estendendo i relativi termini al 30 giugno 2020.

1.10. MISURE URGENTI IN MATERIA DI GIUSTIZIA CONTABILE

L'articolo 85, **comma 1**, **estende a tutte le funzioni della Corte dei conti le disposizioni di cui agli articoli 83 e 84 del decreto-legge**, in quanto compatibili e non contrastanti con le disposizioni speciali recate dallo stesso articolo 85. Esso, inoltre, assorbe il contenuto dell'articolo 4 del decreto-legge n. 11/2020 il quale viene, conseguentemente, abrogato (**comma 8**)

I **commi 2 e 3** riprendono quanto già disposto dai commi 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 11/2020, con riguardo alle misure organizzative da adottarsi per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie. A parziale modifica di quanto già previsto, non è riprodotta la norma che consentiva lo svolgimento a porte chiuse delle udienze e adunanze pubbliche del controllo. Il termine per il rinvio delle udienze è spostato a data successiva al 30 giugno 2020, salvo che per le cause rispetto alle

quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti (**comma 3, lett. f**).

Il **comma 4** estende fino al 30 giugno il periodo di sospensione dei termini relativi ad attività rinviate, già previsto (al 31 maggio) dal comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 11/2020. In aggiunta, è previsto che a decorrere dall'8 marzo 2020 si intendono sospesi anche i termini connessi alle attività istruttorie preprocessuali, alle prescrizioni in corso ed alle attività istruttorie e di verifica relative al controllo.

Il **comma 5** interviene sulle controversie pensionistiche disponendo che quelle fissate per la trattazione successivamente al 15 aprile 2020 e fino al 30 giugno 2020, in deroga alle previsioni del codice di giustizia contabile, vengano decise allo stato degli atti, con facoltà delle parti di presentare brevi note e documenti sino a due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione. Resta salva la facoltà del giudice di decidere in forma semplificata, ai sensi dell'articolo 167, comma 4, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e successive modificazioni. Sono fatte salve tutte le disposizioni compatibili col presente rito previste dalla parte IV, titolo I, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e successive modificazioni.

Ai sensi del **comma 6**, per il controllo preventivo di legittimità non si applica alcuna sospensione dei termini. In caso di deferimento alla sede collegiale di atti delle amministrazioni centrali dello Stato, il collegio deliberante, fino al 30 giugno 2020, è composto dal presidente della sezione centrale del controllo di legittimità e dai sei consiglieri delegati preposti ai relativi uffici di controllo, integrato dal magistrato istruttore nell'ipotesi di dissenso, e delibera con un numero minimo di cinque magistrati in adunanze organizzabili tempestivamente anche in via telematica.

Il **comma 7** riproduce il contenuto del comma 5 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 11/2020 (computo dei termini ai fini dell'applicazione della cd. legge Pinto), estendendo il relativo termine al 30 giugno 2020.

2. SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI ORGANI COLLEGIALI, MISURE IN MATERIA DI SOSPENSIONE DEI TERMINI AMMINISTRATIVI E LAVORO AGILE

2.1. SVOLGIMENTO IN VIA TELEMATICA DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE E DEI CONSIGLI DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI.

L'articolo 73 reca una serie di previsioni in materia di organi collegiali, autorizzando in particolare lo svolgimento in via telematica delle adunanze collegiali. Con diretto impatto sull'ordinamento forense, il comma 2 prevede tale possibilità anche per i "presidenti degli organi collegiali degli enti pubblici nazionali, anche articolati su base territoriale".

In tale novero rientrano, pacificamente, sia il Consiglio nazionale forense che i Consigli dell'Ordine i quali, a mente dell'articolo 24 comma 3 della legge n. 247/12, sono espressamente qualificati "enti pubblici non economici a carattere associativo". A ciò si aggiunga, con specifico riferimento ai Consigli dell'Ordine, che – come affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 405/2005 – anche gli ordini circondariali possono qualificarsi enti pubblici nazionali – e come tali soggetti alla legislazione statale in via esclusiva, ex art. 117, comma 2, lett. g), Cost. – in ragione della dimensione nazionale e, per sua natura, infrazionabile, dell'interesse pubblico tutelato (quello al corretto esercizio della professione). **Pertanto, per effetto della disposizione in esame, sia il Consiglio nazionale forense che i Consigli dell'Ordine degli Avvocati potranno svolgere le proprie sedute collegiali in via telematica, purché siano garantite la certezza nell'identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni.**

2.2. SOSPENSIONE DEI TERMINI NEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI ED EFFETTI DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI IN SCADENZA

L'articolo 103 prevede che non si consideri – nel computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data – il periodo compreso tra la medesima data e il 15 aprile 2020, salvo restando l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di adottare ogni misura organizzativa idonea ad assicurare

comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Per il medesimo periodo sono prorogati e differiti i termini per l'eventuale maturazione di silenzio significativo (**comma 1**). Viene altresì prevista la conservazione della validità, fino al 15 giugno, di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 (**comma 2**).

Ai sensi del **comma 3**, tali disposizioni non si applicano ai termini stabiliti da specifiche disposizioni dello stesso decreto-legge n. 18/2020 e degli altri decreti-legge adottati per fare fronte all'emergenza sanitaria (dd.l. nn. 8, 9 e 11 del 2020).

Ai sensi del **comma 4**, tali disposizioni non si applicano altresì ai pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro autonomo, emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasi titolo, indennità di disoccupazione e altre indennità da ammortizzatori sociali o da prestazioni assistenziali o sociali, comunque denominate nonché di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese comunque denominati.

Per i procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001, il comma 5 prevede la sospensione dei relativi termini fino al 15 aprile 2020.

Le disposizioni sin qui sintetizzate si applicano, per quanto di competenza, ai procedimenti amministrativi instaurati presso i Consigli dell'Ordine e presso il Consiglio nazionale forense e alla validità delle certificazioni e attestazioni da essi rilasciate: è il caso, a mero titolo esemplificativo, dei procedimenti e delle certificazioni e attestazioni relative alla tenuta di albi elenchi e registri.

Lo stesso è a dirsi per i termini relativi allo svolgimento dei **procedimenti disciplinari pendenti** dinanzi ai Consigli distrettuali di disciplina, che hanno pacificamente natura amministrativa.

2.3. MISURE STRAORDINARIE IN MATERIA DI LAVORO AGILE E DI ESENZIONE DAL SERVIZIO E DI PROCEDURE CONCORSUALI (ART. 87)

La norma (comma 1) prevede che, nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **il lavoro agile**, previsto e disciplinato dalla legge 22 maggio 2017, n. 81, **costituisce**, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, **la modalità ordinaria di svolgimento dell'attività lavorativa**. In conseguenza di ciò, le pubbliche amministrazioni dovranno limitare la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza dei propri dipendenti sul luogo di lavoro. In deroga alle disposizioni di cui agli artt. da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e al fine di rendere più celere il ricorso all'istituto, le pubbliche amministrazioni potranno, inoltre, avvalersi del lavoro agile **prescindendo sia dalla stipula di accordi individuali con i dipendenti sia dall'invio delle comunicazioni amministrative**, inerenti all'attivazione del lavoro agile e al contenuto del relativo accordo, agli enti pubblici competenti (Centri per l'impiego, Inps, Inail, Ministero del Lavoro).

Al fine di agevolare il ricorso all'istituto, la norma (comma 2) prevede che **il lavoro agile può essere svolto anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici nella disponibilità del dipendente** qualora tali strumenti non siano forniti dall'amministrazione. In tali casi non troverà applicazione l'articolo 18, comma 2, della legge 23 maggio 2017, n. 81 in base al quale il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell'attività lavorativa.

Nei casi (residuali) in cui non sia possibile il ricorso al lavoro agile, le amministrazioni (comma 3) dovranno utilizzare tutti gli strumenti e gli istituti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva (ferie pregresse, congedi, banca ore, rotazione etc..) idonei a consentire ai propri dipendenti l'astensione dal lavoro. Esperite tali possibilità, le



amministrazioni potranno motivatamente **esentare il personale dipendente dal servizio**: l'eventuale periodo di esenzione costituisce, in ogni caso, **servizio prestato a tutti gli effetti (economici e normativi)**, con la sola esclusione dell'indennità sostitutiva di mensa che, ove prevista, non verrà corrisposta. Il periodo di esenzione speciale previsto dalla norma non è, inoltre, computabile nel limite di 45 giorni stabilito, per il congedo straordinario dei dipendenti pubblici, dall'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La norma (comma 4) prevede, altresì, che gli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, nonché le autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per le società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, adeguano il proprio ordinamento, ciascuno nell'ambito della propria autonomia, ai principi esaminati nei precedenti paragrafi.

5. La norma (comma 5) dispone **la sospensione dello svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego** per un periodo di 60 giorni, decorrente dall'entrata in vigore del decreto. Sono escluse dalla suddetta sospensione le procedure concorsuali in cui la valutazione dei candidati avvenga esclusivamente **su basi curriculari o in modalità telematica**. Restano, in ogni caso, ferme:

- a. la conclusione delle procedure per le quali la valutazione dei candidati sia già stata ultimata;
- b. la possibilità di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di incarichi, anche dirigenziali, nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che si istaurano e si svolgono in via telematica e che si possono concludere anche utilizzando il lavoro agile.
- c. alle stesse condizioni e con le medesime modalità di cui al punto b) che precede, potranno, infine, svolgersi anche le procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo di cui all'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

3. MISURE IN TEMA DETENZIONE DOMICILIARE E LICENZE PREMIO STRAORDINARIE

3.1. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DETENZIONE DOMICILIARE (ART. 123)

Il Decreto estende la misura dell'esecuzione della pena presso l'abitazione del condannato o in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza qualora il residuo di pena non sia superiore a mesi 18 (diciotto).

In particolare, l'art. 123, richiamando le previsioni di cui alla legge 26 novembre 2010, n. 199 (Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno) cd. "svuotacarceri", amplia l'ammontare di pena residua per cui il condannato possa richiedere di essere ammesso alla misura alternativa portandolo, dagli originari mesi 12 (dodici), ad un massimo di mesi 18 (diciotto).

Si tratta, in buona sostanza, dell'applicazione a carattere generale della misura della detenzione domiciliare, che l'art. 47-ter ord. penit. limitava soltanto ad alcune categorie di soggetti che, per condizioni di età o salute, avrebbero patito la detenzione in carcere: l'odierno provvedimento, in linea con la legge 199/2010 cit. amplia il novero dei soggetti che possono beneficiare della misura.

3.1.1. PERIODO DI RIFERIMENTO.

La previsione di cui in premessa trova applicazione dall'entrata in vigore del Decreto fino al 30 giugno 2020.

3.1.2. AMBITO DI APPLICAZIONE

Possono presentare istanza i condannati che debbano eseguire una pena detentiva non sia superiore a mesi 18 (diciotto), anche se costituente parte residua di maggior pena.

Sono esclusi dall'ambito del provvedimento i condannati per i cd. "reati ostativi" di cui all'art. 4-bis (Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti) dell'ord. penit., i condannati per i delitti di cui agli articoli 572 (Maltrattamenti contro familiari o conviventi) e 612-bis (Atti persecutori) del codice penale, i delinquenti abituali, professionali o per tendenza, i soggetti detenuti sottoposti al regime di sorveglianza particolare di



cui all'art. 14-bis l. 354/1975 (salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall'articolo 14-ter della medesima legge), i detenuti che nell'ultimo anno siano stati sanzionati per le infrazioni disciplinari ex art. 77, comma 1, nn. 18, 19, 20 e 21 DPR n. 230/2000; i detenuti nei cui confronti sia redatto rapporto disciplinare in quanto coinvolti nei disordini e nelle sommosse a far data dal 7 marzo 2020 e i detenuti privi di un domicilio effettivo e idoneo anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato.

Alle dette categorie di condannati, il Decreto aggiunge due ulteriori categorie: i detenuti che nell'ultimo anno siano stati sanzionati per infrazioni disciplinari nonché i detenuti nei cui confronti sia stato redatto rapporto disciplinare in quanto coinvolti nei disordini e nelle sommosse verificatesi negli istituti penitenziari dalla data del 7 marzo 2020 fino alla data di entrata in vigore del Decreto.

Il Decreto non prevede espressamente, a differenza della legge 199/2010, che non possano beneficiare della detenzione domiciliare i condannati per i quali sussista un concreto pericolo di fuga ovvero sussistano specifiche e motivate ragioni per ritenere che il condannato possa commettere altri delitti. E' ragionevole, comunque, ritenere, visto anche il comma 8 dell'articolo 123, che la preclusione operi anche per detti soggetti e, ad ogni buon conto, il comma 2 dell'art. 123 rimette al magistrato di sorveglianza la valutazione relativa alla inconcedibilità della misura qualora ostino "gravi motivi".

3.1.3. PROCEDIMENTO.

Il magistrato di sorveglianza, su istanza, adotta il provvedimento che dispone l'esecuzione della pena presso il domicilio, salvo che ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura. Ai fini dell'adozione dell'anzidetto provvedimento, la direzione dell'istituto penitenziario attesta che la pena da eseguire non è superiore a mesi 18 (diciotto), anche se costituente parte residua di maggior pena, che il richiedente non versa in alcuna delle ipotesi "ostative" [di cui alle lettere da a) a f) del comma 1 dell'art. 124] e che il condannato ha fornito l'espresso consenso alla attivazione delle procedure di controllo. La direzione, inoltre, deve trasmettere il verbale di accertamento dell'idoneità del domicilio, redatto in via prioritaria dalla polizia penitenziaria o, se il condannato è sottoposto ad un

programma di recupero o intende sottoporsi ad esso, la documentazione di cui all'articolo 94, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.

Il Decreto rende facoltativa la relazione della direzione dell'istituto penitenziario sulla condotta del condannato durante la sua detenzione. Detta relazione era, al contrario obbligatoria, nella legge 199/2010 (cfr. art. 1, comma 4).

3.1.4. PROCEDURA DI CONTROLLO

La procedura di controllo avviene mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, ove resi disponibili dai singoli istituti penitenziari. In mancanza di consenso espresso del condannato all'utilizzo dei predetti mezzi e strumenti la misura alternativa non può essere disposta. Come già detto, il consenso deve essere raccolto dalla direzione dell'istituto penitenziario ove il condannato è detenuto.

Nei casi in cui la pena da eseguire non è superiore a mesi 6 (sei), la procedura di controllo non viene attivata.

Il comma 5 dell'art. 123, con riferimento al numero dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici da rendere disponibili e che possono essere utilizzati per l'esecuzione della pena domiciliare, rinvia all'adozione di un provvedimento del capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, d'intesa con il capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza. Il provvedimento deve essere adottato entro il termine di dieci giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del Decreto e "periodicamente aggiornato". L'esecuzione del provvedimento nei confronti dei condannati con pena residua da eseguire superiore a mesi 6 (sei) avviene progressivamente a partire dai detenuti che devono scontare la pena residua inferiore.

3.1.5. VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI PERMANENZA

Preso atto che il comma 8 dell'art. 119 del Decreto stabilisce che "restano ferme le ulteriori disposizioni dell'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, ove compatibili", per la violazione dell'obbligo di permanenza presso i luoghi di esecuzione della misura, si applica la circostanza aggravante comune a carattere soggettivo (art. 61 n. 11 quater c.p.) introdotta dall'art. 3, comma 1, della legge



199/2010, che prevede un aumento di pena per “avere il colpevole commesso un delitto non colposo durante il periodo in cui era ammesso ad una misura alternativa alla detenzione in carcere”.

3.1.6. CASO SPECIFICO

Per il condannato minorenni nei cui confronti è disposta l'esecuzione della pena detentiva presso l'abitazione del condannato o in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza che, ovviamente debba ancora eseguire una pena residua pari a mesi 18 (diciotto), l'ufficio servizio sociale minorenni territorialmente competente in relazione al luogo di domicilio, in raccordo con l'equipe educativa dell'istituto, provvede, entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione dell'avvenuta esecuzione della misura in esame, alla redazione di un programma educativo secondo le modalità indicate dall'articolo 3 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, da sottoporre al magistrato di sorveglianza per l'approvazione.

3.2. LICENZE PREMIO STRAORDINARIE PER I DETENUTI IN REGIME DI SEMILIBERTÀ (ART. 124)

L'art. 124 stabilisce che le licenze concesse al condannato ammesso al regime di semilibertà possono avere durata sino al 30 giugno 2020 anche ove venga superato il limite di durata massima complessiva di gg. 45 (quarantacinque). Limite questo ultimo stabilito dal comma 1 dell'art. 52 della legge 26 luglio 1975, n. 354 che viene, con il provvedimento in esame, derogato.

4. MISURE FISCALI E TRIBUTARIE

4.1. SOSPENSIONE TERMINI DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI E DEI VERSAMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI (ART. 62)

4.1.1. SOSPENSIONE DEI TERMINI PER GLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI.

È prevista la **sospensione dei termini per gli adempimenti tributari**, diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle

trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, **scadenti nel periodo 8 marzo - 31 maggio 2020** (comma 1).

Tali adempimenti dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni (comma 6).

La sospensione non si applica per gli adempimenti relativi ai termini connessi alla dichiarazione dei redditi precompilati per i quali l'art. 1 del D.L. n. 9/2020 ha disposto specifiche proroghe a cui si rimanda.

4.1.2. SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DA AUTOLIQUIDAZIONE.

Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o **professione** con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta 2019, è prevista la **sospensione dei versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo 8 marzo - 31 marzo 2020** relativi: a) alle **ritenute alla fonte** (ex artt. 23 e 24 del DPR n. 600/1973) e alle **trattenute relative all'addizionale regionale e comunale**, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta; b) **all'IVA** e c) ai **contributi previdenziali e assistenziali**, e ai **premi per l'assicurazione obbligatoria** (comma 2).

Tali versamenti dovranno essere effettuati in **unica soluzione il 31.05.2020** o mediante **rateizzazione** a decorrere dal mese di maggio per un **massimo di 5 rate** (comma 5).

Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o **professione** che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza la **sospensione dei versamenti dell'IVA** si applica a prescindere dal volume dei ricavi o compensi (comma 3).

4.1.3. PREVISIONE SPECIALE PER CONTRIBUENTI CON DOMICILIO FISCALE NEI COMUNI DI CUI ALL'ALLEGATO 1 AL DPCM 01.03.2020: SOSPESI I TERMINI DEI VERSAMENTI E DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI.

Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati nell'allegato 1 al DPCM 01.03.2020 [Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D'Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia e Terranova dei Passerini (Regione Lombardia) e

Vò (Regione Veneto) sono **sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione**, scadenti nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020 (il comma 4 richiama le disposizioni dell'art. 1 del decreto del MEF 24.02.2020).

Tali adempimenti e versamenti dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione (comma 4, art. 1 Decreto MEF 24.02.2020).

4.1.4 OPZIONE DI NON ASSOGGETTABILITÀ DI RICAVI E COMPENSI A RITENUTE D'ACCONTO.

È prevista al comma 7 per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta 2019 che **i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17.03.2020 e il 31.03.2020 possano non essere assoggettati alle ritenute d'acconto** da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

Per accedere a tale opzione il soggetto effettua e rilascia apposita dichiarazione al debitore.

L'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dovrà essere versato in unica soluzione entro il 31.05.2020 o mediante rateizzazione a decorrere dal mese di maggio per un massimo di 5 rate, senza applicazione di sanzioni e interessi.

4.2. SOSPENSIONE DEI TERMINI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ DEGLI UFFICI DEGLI ENTI IMPOSITORI (ART. 67)

4.2.1. SOSPENSIONE ATTIVITÀ LIQUIDAZIONE, CONTROLLO, ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO DEGLI UFFICI DEGLI ENTI IMPOSITORI.

È prevista la **sospensione delle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso** da parte degli Enti impositori dall'**08.03 al 31.05.2020**. Nel medesimo periodo sono sospesi i termini per fornire le risposte alle varie istanze di interpello e per regolarizzare le istanze medesime (comma 1). Questi ultimi inizieranno a decorrere dal 1° giugno 2020 (comma 2).

4.2.2. SOSPENSIONE ALTRE ATTIVITÀ DEGLI UFFICI DEGLI ENTI IMPOSITORI

Salvo che non siano urgenti e indifferibili, sono altresì **sospese nel periodo 8 marzo - 31 maggio 2020** le attività degli uffici fiscali volte a fornire **risposte** (comma 3):

- alle **istanze di cui all'art. 492-bis c.p.c.**, relative alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare sulle proprie banche dati,;
- alle **istanze di accesso ai documenti amministrativi** previste dall'art. 22 L. n. 241/1990;
- alle **istanze di accesso civico** previste dall'art. 5 D.Lgs. n. 33/2013

4.2.3. PROROGA DI DUE ANNI AI TERMINI DI PRESCRIZIONE E DECADENZA DELL'ATTIVITÀ DEGLI UFFICI DEGLI ENTI IMPOSITORI

Al comma 4 è stata prevista una **proroga di due anni dei termini di prescrizione e di decadenza dell'attività degli uffici degli enti impositori**, in deroga all'art. 3, comma 3 L. 212/2000 secondo cui "*I termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati*". La proroga è effettuata richiamando l'applicazione dell'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015.

Ciò comporterà che l'Amministrazione Finanziaria potrà procedere **fino al 31 dicembre 2022** con gli accertamenti delle dichiarazioni e degli adempimenti tributari che a pena di prescrizione e decadenza avrebbe dovuto compiere entro il 31 dicembre 2020 (ad esempio, entro il 31 dicembre 2020 avrebbero dovuto essere notificati a pena di decadenza gli avvisi di accertamento relativi: all'anno d'imposta 2015, in caso di presentazione nel 2015 della dichiarazione Irpef/Ires/Irap/Iva, e all'anno di imposta 2013, in caso di omessa dichiarazione Irpef/Ires/Irap/Iva).

4.3. SOSPENSIONE DEI TERMINI DI VERSAMENTO DEI CARICHI AFFIDATI ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE (ART. 68)

4.3.1. SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DEI CARICHI AFFIDATI ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE

Sono **sospesi i termini per il versamento delle entrate tributarie e non scadenti nel periodo 8 marzo – 31 maggio 2020** derivanti da cartelle di pagamento, da accertamenti esecutivi o da altri atti della riscossione (comma 1), anche emessi da enti territoriali (comma 2).

Tali versamenti dovranno essere effettuati **entro il mese successivo alla scadenza** del periodo di sospensione in **unica soluzione** (comma 1, primo periodo).

4.3.2. PROROGA DI DUE ANNI AI TERMINI DI PRESCRIZIONE E DECADENZA DELL'ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE

Anche per le attività di riscossione i cui termini di prescrizione e di decadenza sarebbero scaduti il 31 dicembre 2020 è prevista una proroga di due anni (comma 1, ultimo periodo), tramite il richiamo all'applicazione dell'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015.

4.3.3. DIFFERIMENTO TERMINE VERSAMENTO RATE ROTTAMAZIONE-TER

È differito al 31.05 sia il termine di versamento della rata scadente il 28.02.2020 relativa al piano rateale di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione - c.d. rottamazione-ter, sia il termine di versamento della rata in scadenza il 31.03.2020 relativa al c.d. saldo e stralcio delle cartelle (comma 3).

5. MISURE IN MATERIA DI LICENZIAMENTO

5.1 SOSPENSIONE DELLE PROCEDURE DI IMPUGNAZIONE DEI LICENZIAMENTI (ART. 46)

La prima parte della norma dispone che, per un periodo di 60 giorni decorrente dalla data di entrata in vigore del Decreto, i datori di lavoro privati (sia le imprese sia i datori di lavoro non imprenditori) **non possono avviare le procedure di riduzione del personale** previste dagli articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991. Per il medesimo periodo, inoltre, vengono sospese le procedure di riduzione del personale pendenti avviate dopo il 23 febbraio 2020. Le procedure (inibite o sospese) cui fa riferimento la disposizione sono:

- a. la procedura di **licenziamento collettivo c.d. diretto**, di cui all'art. 24 della legge n. 223 del 1991, applicabile alle imprese o privati datori di lavoro non imprenditori che occupino più di quindici dipendenti e che, in conseguenza di una riduzione, trasformazione o cessazione totale dell'attività, intendano effettuare almeno cinque licenziamenti, nell'arco di centoventi giorni, in ciascuna unità produttiva, o in più unità produttive nell'ambito del territorio di una stessa provincia;
- b. la procedura di **c.d. collocamento in mobilità (*id est* licenziamento)** di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 223 del 1991 applicabile alle imprese che sono state ammesse al trattamento straordinario di integrazione salariale e che, nel corso di attuazione del programma di ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione aziendale o crisi economico-produttiva, ritengano di non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti i lavoratori sospesi in cassa integrazione e di non poter ricorrere a misure alternative al recesso.

La seconda parte della norma prevede, altresì, che, sino alla scadenza del termine di 60 giorni dall'entrata in vigore del Decreto, **i datori di lavoro, a prescindere dal numero dei dipendenti occupati, non possono licenziare i propri dipendenti adducendo un giustificato motivo oggettivo**, ovvero un motivo fondato su *"ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa"* (articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604).

Si evidenzia, infine, come il riferimento, nella rubrica dell'art. 46 in commento, **alle "procedure di impugnazione dei licenziamenti"** sia in realtà improprio atteso che, come evidenziato, la disposizione si riferisce esclusivamente (inibendoli per il periodo indicato) ai licenziamenti collettivi e al licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo.

Né la norma in parola, né le altre disposizioni del Decreto e, in particolare, l'art. 83, **prevedono, infatti, alcuna sospensione dei termini stragiudiziali previsti dalla legge per l'impugnazione del licenziamento** (articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604). Si rammenta, al riguardo, come il lavoratore abbia l'onere di impugnare il licenziamento **nel termine perentorio di 60 giorni dalla ricezione della**

comunicazione dell'atto di recesso con atto scritto di qualsiasi tipo, anche stragiudiziale, idoneo a rendere nota la sua volontà.

Nei successivi 180 giorni, poi, a pena di inefficacia, l'impugnazione stragiudiziale deve essere seguita dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale competente o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato. Qualora la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento, **il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo**. Per entrambi i sopra indicati termini di proposizione del ricorso giudiziale, al contrario, **opera il meccanismo di sospensione previsto dal comma 2 dell'art. 83** (vedi *infra* il commento specifico a tale articolo) che dispone, per quel che in questa sede interessa, che *"Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti ... per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo"*. Per la stessa ragione, il termine per l'impugnativa giudiziaria che sia iniziato prima del 9 marzo risulta sospeso da questa data al 15 aprile e riprenderà a decorrere a partire del giorno successivo.

6. AMMORTIZZATORI SOCIALI

6.1. INDENNITÀ PROFESSIONISTI E LAVORATORI CON RAPPORTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA (ART. 27)

La norma (comma 1) riconosce per il mese di marzo **un'indennità**, che non concorre alla formazione del reddito, **pari a 600 euro**, ai **liberi professionisti titolari di partita iva** attiva al 23 febbraio 2020 nonché ai **lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa** attivi al 23 febbraio 2020, iscritti alla Gestione separata dell'INPS (articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Stanti le condizioni di accesso al contributo individuate dalla norma, così come *supra* riportate, **gli avvocati**, al pari degli altri liberi professionisti iscritti alle casse previdenziali private, **non potranno beneficiare dell'indennità in esame**.

L'indennità (comma 2) è erogata dall'INPS, su domanda del beneficiario, nel limite complessivo di spesa di 203,4 milioni di euro per l'anno 2020.

6.2. ISTITUZIONE DEL FONDO PER IL REDDITO DI ULTIMA ISTANZA A FAVORE DEI LAVORATORI DANNEGGIATI DAL VIRUS COVID-19 (ART. 44)

La norma istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un **"Fondo per il reddito di ultima istanza"** volto a riconoscere ai lavoratori dipendenti ed autonomi che, a causa dell'emergenza epidemiologica, hanno **cessato, ridotto o sospeso la loro attività** o il loro rapporto di lavoro, **un'indennità, a sostegno del reddito**, nel limite di spesa 300 milioni di euro per l'anno 2020.

La misura, i criteri di priorità e le modalità di attribuzione della suddetta indennità verranno stabiliti **da uno o più decreti del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali**, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del Decreto.

Ai decreti ministeriali attuativi è, altresì, demandata l'individuazione della **eventuale quota** dei 300 milioni di euro stanziati per il 2020 da destinare, in via eccezionale, al **sostegno del reddito dei professionisti che, come gli avvocati, sono iscritti ad enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (Cassa di previdenza forense)**. Occorrerà, dunque, attendere i decreti attuativi per conoscere sia la quota dello stanziamento che sarà destinata ai professionisti iscritti alle casse private (quota che, peraltro, come evidenziato sopra, è indicata dal Decreto come **"eventuale"**) sia la misura, i criteri e le modalità di attribuzione dell'indennità prevista dal comma 1 dell'articolo in commento.

6.3. MISURE DI SOSTEGNO PER I MAGISTRATI ONORARI IN SERVIZIO (ART. 119)

La norma (comma 1) prevede il riconoscimento, in favore dei **magistrati onorari**, di un **contributo economico mensile, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 600 euro** per un massimo di tre mesi e parametrato al periodo effettivo di sospensione delle udienze civili e penali previsto dall'articolo 83 del Decreto (sul quale si veda *supra* il relativo commento). L'ampia sospensione delle udienze e dei termini processuali disposta dal Decreto è destinata, infatti, a produrre riflessi sull'attività della magistratura onoraria, con prevedibili ricadute economiche connesse al regime di sospensione pressoché totale delle attività fino al 15 aprile 2020, con possibile ulteriore sospensione derivante dall'adozione, da parte dei singoli capi degli uffici giudiziari, di provvedimenti di rinvio sino al 30 giugno.

Non avranno, tuttavia, diritto al suddetto contributo (comma 2) i magistrati onorari che siano dipendenti pubblici o privati, anche se in quiescenza. Il contributo, inoltre, non è cumulabile con altri contributi o indennità erogati a norma del Decreto.

7. MISURE URGENTI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO POSTALE

7.1. MODIFICA DELLA PROCEDURA DI CONSEGNA E NOTIFICAZIONE VIA POSTA

L'art. 108 modifica momentaneamente nel periodo 17.03.2020 – 30.06.2020 la **modalità di consegna degli invii raccomandati e della corrispondenza da consegnarsi mediante il servizio di notificazione a mezzo posta** (ex L. n. 890/1982).

È previsto infatti che l'operatore postale accerti preventivamente la presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro e **senza raccoglierne la firma**, a differenza di quanto previsto finora, proceda all'immissione dell'invio nella cassetta della corrispondenza o in altro luogo indicato dal destinatario. La **firma** sui documenti di consegna è quindi **apposta dall'operatore postale** che attesta la modalità di recapito

